

IPSOA

Famiglia e diritto

Mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza

ISSN 1591-7703 - ANNO XXV - Direzione e redazione - Via dei Missaglia, n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano

4/2018



edicolaprofessionale.com/famigliaediritto

**Assegno divorzile tra autosufficienza,
tenore di vita e “big money cases”**

**Pubblicazione di foto di minori
sui social network**

**Il danno da privazione
della figura paterna**

DIREZIONE SCIENTIFICA

Piero Schlesinger

Famiglia

Michele Sesta
Enrico Al Mureden
Vincenzo Carbone
Massimo Dogliotti
Mario Trimarchi

Procedimento

Ferruccio Tommaseo
Filippo Danovi

Successioni

Giovanni Bonilini

TARIFA R.O.C.: POSTE ITALIANE SPA SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1, DCB MILANO



Wolters Kluwer

*Se posso personalizzarla
in base alle mie aree
d'interesse,*

è La Mia **Biblioteca**

La Mia **Biblioteca** è la prima biblioteca professionale digitale con migliaia di testi pubblicati da CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA, il fisco, LEGGI D'ITALIA e Altalex. Puoi trovare risposte certe grazie all'autorevolezza delle fonti e ad un motore di ricerca intuitivo, semantico e veloce. Puoi consultarla online ovunque, sempre, da qualsiasi dispositivo mobile. Puoi personalizzarla in base alle tue aree di interesse e alle tue esigenze professionali. Puoi integrarla a 360° con le tue banche dati Wolters Kluwer.

è pensata per te,
richiedi subito una prova!



lamiabiblioteca.com

 **Wolters Kluwer**



GIURISPRUDENZA

Legittimità

Assegno di divorzio	Cassazione Civile, Sez. I, 26 gennaio 2018, n. 2042	321
	Cassazione Civile, Sez. I, 26 gennaio 2018, n. 2043	324
	ASSEGNO DIVORZILE E VALUTAZIONE PONDERATA DELL'AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA: UN "APRIPISTA" PER LE SEZIONI UNITE?	
	di <i>Alberto Figone</i>	326
	Cassazione Civile, Sez. I, 16 maggio 2017, n. 12196	330
	Corte d'Appello di Milano, Sez. V, 16 novembre 2017, n. 4793	335
	BERLUSCONI V. LARIO: AUTOSUFFICIENZA E TENORE DI VITA CONIUGALE IN UN "BIG MONEY CASE ITALIANO"	
	di <i>Enrico Al Mureden</i>	344
Minori	Cassazione Civile, Sez. I, 7 marzo 2017, n. 5676	352
	NUOVE DIRETTIVE SULL'ASCOLTO DEL MINORE INFRADODICENNE	
	di <i>Alessandro Nascosi</i>	354

Merito

Assegno di divorzio	Corte d'Appello di Napoli, Sez. famiglia e persona, 22 febbraio 2018, n. 911	360
	LA MERITEVOLEZZA DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO VA VALUTATA NEL CONCRETO SVOLGIMENTO DELLA VITA CONIUGALE	
	di <i>Filippo Danovi</i>	373
Minori	Tribunale di Mantova 19 settembre 2017	380
	Tribunale di Roma, Sez. I civ., 23 dicembre 2017, ord.	381
	LA PUBBLICAZIONE DI FOTO DI MINORI SUI SOCIAL NETWORK TRA TUTELA DELLA RISERVATEZZA E INDIVIDUAZIONE DEI CONFINI DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE	
	di <i>Marialisa Nitti</i>	386
Risarcimento del danno	Tribunale di Milano, Sez. X, 13 marzo 2017	397
	IL DANNO DA DEPRIVAZIONE DELLA FIGURA PATERNA: ALCUNE INCERTEZZE APPLICATIVE	
	di <i>Antonio Scalera</i>	399

Osservatorio di diritto internazionale privato e comunitario

a cura di <i>Elena Falletti</i>	405
---------------------------------	------------

Osservatorio di giurisprudenza civile

a cura di <i>Antonella Batà</i>	410
---------------------------------	------------

Osservatorio di giurisprudenza penale

a cura di <i>Paolo Pittaro</i>	414
--------------------------------	------------

OPINIONI

Crisi familiare	LIBERTÀ NEGOZIALE E PRINCIPIO DISPOSITIVO NEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA	
	di <i>Ferruccio Tommaseo</i>	419
Disabili	LA CONDIZIONE DEI DISABILI E LA LEGGE SUL "DOPO DI NOI"	
	di <i>Massimo Dogliotti</i>	425

INDICI

INDICE AUTORI, CRONOLOGICO, ANALITICO	429
---------------------------------------	------------

COMITATO PER LA VALUTAZIONE

Roberto Amagliani, Luigi Balestra, Vincenzo Barba, Giorgetta Basilico, Giovanni Francesco Basini, Roberto Calvo, Riccardo Campione, Antonio Carratta, Marco De Cristofaro, Giovanni Di Rosa, Lotario Dittich, Angelo Federico, Gilda Ferrando, Marcella Fortino, Enrico Gragnoli, Andrea Graziosi, Elena La Rosa, Paola Ma-nes, Massimo Montanari, Andrea Mora, Fabio Padovini, Mauro Paladini, Margherita Pittalis, Gianfranco Ricci, Carlo Rimini, Silvio Riondato, Francesco Ruscello, Laura Salvaneschi, Arianna Thiene, Fabrizio Volpe, Enzo Vullo, Elena Zucconi Galli Fonseca

Famiglia e diritto

Mensile di legislazione, dottrina
e giurisprudenza

EDITRICE

Wolters Kluwer Italia S.r.l.
via dei Missaglia n. 97
Edificio B3 - 20142 Milano

INDIRIZZO INTERNET

www.edicolaprofessionale.com/famigliaediritto

DIRETTORE RESPONSABILE

Giulietta Lemmi

REDAZIONE

Felicina Acquaviva, Ines Attorresi, Francesco Cantisani

REALIZZAZIONE GRAFICA

Wolters Kluwer Italia S.r.l.

FOTOCOMPOSIZIONE

Integra Software Services Pvt. Ltd.

STAMPA

GECA S.r.l.
Via Monferrato, 54 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. 02/99952

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze

PUBBLICITÀ:



Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it
via dei Missaglia n. 97
Edificio B3 - 20142 Milano

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 469 del 23 ottobre 1993
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati, scrivere o telefonare a:

IPSOA Redazione
Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono 02 82476.374
e-mail: redazione.famigliaediritto.ipsa@wolterskluwer.com
ipsa@wolterskluwer.com

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc., scrivere o telefonare a:

Wolters Kluwer Italia Servizio Clienti
telefono 02 824761 - telefax 02 82476.799
e-mail: servizioclienti@wolterskluwer.com

con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono rinnovati in assenza di disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. da inviare a:
Wolters Kluwer Italia S.r.l. via dei Missaglia n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano, entro 60 gg prima della data di scadenza per abbonamenti carta, entro 90 gg. prima della data di scadenza per abbonamenti digitali.
L'abbonamento cartaceo comprende nel prezzo di abbonamento l'estensione on line della rivista, consultabile all'indirizzo:
www.edicolaprofessionale.com/famigliaediritto
L'abbonamento digitale è consultabile all'indirizzo:
www.edicolaprofessionale.com/famigliaediritto

ITALIA

Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio - dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:
€ 226,00
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:
€ 215,00 + Iva 4%

ESTERO

Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio - dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:
€ 452,00
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:
€ 215,00

MAGISTRATI e EDITORI GIUDIZIARI - sconto del 20% sull'acquisto dell'abbonamento annuale alla rivista applicabile rivolgendosi alle Agenzie Wolters Kluwer (<http://shop.wki.it/agenzie>) o inviando l'ordine via posta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., via dei Missaglia n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano o via fax al n. 02-82476799 o rivolgendosi al Servizio Informazioni Commerciali al n. 02 824761.
Nell'ordine di acquisto i magistrati dovranno allegare fotocopia del proprio tesserino identificativo attestante l'appartenenza alla magistratura.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Versare l'importo sul c.p.p. n. 583203 intestato a VKI S.r.l. Gestione incassi - via dei Missaglia n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano
oppure
Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Indicare nella causale del versamento il titolo della rivista e l'anno di abbonamento.

Prezzo copia: € 33,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M.29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in via dei Missaglia n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano, titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - via dei Missaglia n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano, o inviando un Fax al numero: 02.82476799.

Assegno

Cassazione Civile, Sez. I, 26 gennaio 2018, n. 2042 - Pres. ed Est. Dogliotti - S.M. c. P.M.

Fermo restando il principio per cui l'assegno di divorzio presuppone la mancanza di autosufficienza del beneficiario, devono escludersi pericolosi automatismi che renderebbero autosufficienza o non autosufficienza sempre identiche a se stesse ed eguali per tutti; il coniuge richiedente l'assegno non può riguardarsi come un'entità astratta, ma deve considerarsi come singola persona nella sua specifica individualità.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi	Cass. 10 maggio 2017, n. 11504; Cass. 11 maggio 2017, n. 11538.
Difformi	Cass. 8 luglio 2014, n. 25499; Cass. 27 maggio 2014, n. 11797.

Svolgimento del processo

Con ricorso in data 23.1.2009, P.M. chiedeva al Tribunale di Pistoia di dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio contratto con S.M.

Costituitasi, la S. non si opponeva alla domanda di divorzio, ma chiedeva determinarsi un assegno di Euro 500,00 mensili, oltre ad una quota di TFR già percepita dal marito. Il Tribunale, con sentenza in data 14.11.2012, dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio, e rigettava la domanda di assegno e di quota del TFR, ritenendo equivalente la situazione economica dei coniugi.

Proponeva appello la S. Costituitosi, il P. chiedeva dichiararsi inammissibile o improcedibile e rigettarsi nel merito l'appello, considerata la condizione economica equivalente dei coniugi.

La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza in data 17.10.2013, rigettava l'appello.

Ricorre per cassazione l'appellante.

Resiste con controricorso l'appellato che pure propone ricorso incidentale.

Le parti hanno depositato memorie difensive.

Assegnata la causa alla sezione sesta civile, il Collegio la rimetteva alla sezione prima civile. L'udienza pubblica di discussione si teneva il 10.10.2017. Il Collegio si riconvocava per la camera di consiglio del 17.10.2017, nella quale assumeva la presente decisione.

Motivi della decisione

Va preliminarmente osservato che il P.G. ha chiesto la rimessione della causa alle sezioni unite di questa Corte, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., comma 3, per cui se la sezione semplice ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette ad esse, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso. Tale richiesta viene giustificata, in relazione ad alcune pronunce fortemente innovative della prima sezione civile, in materia di assegno di divorzio, recentemente assunte.

Ritiene la Corte di non accogliere l'istanza.

La predetta norma, introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, va considerata disposizione di natura ordinamentale più che processuale, nonostante sia contenuta nel codice di rito civile, in quanto disciplina i rapporti interni tra sezioni nell'ambito del medesimo organo giudiziario. Ma proprio tale natura, a parere del Collegio, rende operativa la disposizione solo per i principi affermati dalle Sezioni Unite, dopo la sua entrata in vigore, e non per quelli, come nella specie, enunciati anteriormente, per i quali permane il profilo di grande autorevolezza dell'insegnamento delle Sezioni Unite, il punto più alto nella interpretazione e nella nomofilachia, ma non vincolante per le sezioni semplici.

Né si potrebbe affermare che l'art. 374 c.p.c., comma 3, si applichi se, come nel caso che ci occupa, il principio affermato dalle Sezioni Unite (sentenze nn. 11490 e 11492 del 1990) in materia di assegno di divorzio, sia stato da allora seguito costantemente nella successiva giurisprudenza delle sezioni semplici. La predetta norma si riferisce solo al pronunciamento delle Sezioni Unite, essendo del tutto ininfluenza che il principio sia stato o meno seguito nel prosieguo.

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta vizio di nullità della sentenza per mancanza e contraddittorietà della motivazione, affermando che la Corte di merito, da un lato, sostiene l'assenza di prova del tenore di vita pregresso tra i coniugi, dall'altro, l'impossibilità, con la crisi familiare, di mantenere tale pregresso tenore di vita. Esamina poi le condizioni economiche dei coniugi, ritenendo la sussistenza di errori ed omissioni del giudice a quo, e si sofferma in particolare sulla somma a suo dire riconosciute a titolo di mantenimento in sede di separazione. Richiama infine l'esistenza di una relazione amorosa del marito, nonché il contributo dato da essa stessa alla vita familiare.

Con il secondo motivo lamenta violazione della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 6 e successive modifiche, sui presupposti dell'assegno di divorzio.

Con il terzo, omissis esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. La ricorrente contesta l'affermazione della sentenza per cui nessuna

prova sarebbe stata fornita dall'appellante sul tenore di vita pregresso e sull'effettivo reddito da essa goduto. Analizza quindi le posizioni economiche dei coniugi, a suo dire assai più vantaggiose per il marito.

Con il primo e il secondo motivo, il controricorrente e ricorrente incidentale lamenta l'inammissibilità del ricorso in appello, da un lato, per mancata indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti, compiuta dal giudice di primo grado", dall'altro, per omessa indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (art. 342 c. p.c., nn. 1 e 2).

Va dapprima considerato, per ragioni sistematiche, il ricorso incidentale, che va rigettato.

Come aveva precisato il giudice a quo, il ricorso in appello indica, nel contesto, le parti impuginate, le motivazioni del gravame, le proprie richieste alla Corte di Appello (il riconoscimento di un assegno di divorzio e di una quota del 40% del TFR, percepito dal P.) con l'indicazione dei presupposti di legge che possono giustificare.

I motivi del ricorso principale possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione.

Il Collegio condivide pienamente il nuovo orientamento introdotto dalla sentenza n. 11504 del 2017, ormai consolidato con varie pronunce conformi; si richiama quindi alla predetta sentenza e alle argomentazioni che la sorreggono.

Pare opportuno, per comprendere meglio il senso del nuovo indirizzo giurisprudenziale, fornire qualche breve cenno, in prospettiva storica.

Come è noto, la L. n. 898 del 1970, sul divorzio, estranea al Codice Civile che non va dimenticato - all'epoca conteneva l'originaria disciplina, caratterizzata dalla netta preminenza del marito nel governo della famiglia, cui corrispondevano due status (complesso di diritti e doveri) totalmente differenti per il marito e la moglie. Basti ricordare che l'art. 143 c.c. prevedeva che il marito somministrasse alla moglie tutto quanto necessario ai bisogni della vita, in proporzione alle sue sostanze (anche paradossalmente, quando la moglie fosse più facoltosa di lui); alla moglie spettava mantenere il marito soltanto se questi non avesse mezzi sufficienti. La separazione giudiziale si pronunciava solo per colpa di uno o di entrambi i coniugi; il coniuge incolpevole conservava la propria condizione personale e patrimoniale.

Nella originaria legge di divorzio, su un piano comunque di totale parità, si precisava che il Tribunale disponeva assegno periodico, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, a favore di un coniuge, in proporzione alle sostanze e ai redditi dell'altro; nella determinazione, il giudice teneva conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi.

Fu la riforma generale del diritto di famiglia del 1975 ad introdurre il profilo della inadeguatezza dei mezzi nel regime di separazione. E tale principio passò quasi inalterato nella riforma del divorzio (L. n. 74 del 1987),

aggiungendosi la previsione dell'impossibilità di procurarsi tali mezzi per ragioni oggettive. Si è distinto nettamente il momento dell'ammissibilità dell'assegno, da quello della sua quantificazione, e infatti, in ordine a questa, vengono in considerazione ulteriori profili: le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione dei patrimoni personali dei coniugi stessi comune, e di quello comune. Il reddito di entrambi e la durata del matrimonio.

Tale rigorosa distinzione fu affermata costantemente nell'interpretazione di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 2156 del 2010), e tuttavia l'inadeguatezza dei mezzi fu ricollegata, dopo alcune incertezze iniziali, con le note sentenze delle Sezioni Unite n. 11490 e 11492 del 1990. al mantenimento del tenore di vita assunto durante la convivenza matrimoniale (anche se la lettera della norma non vi faceva riferimento alcuno e la ratio palese di essa poneva, come si diceva, una netta distinzione tra le condizioni economiche e sociali dei coniugi e l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l'assegno).

L'affermazione, contenuta nelle sentenze predette, fu condotta dalla giurisprudenza successiva ad estreme conseguenze, vincolandola ad aspettative più o meno automatiche (per cui l'assegno doveva risultare più elevato, in relazione all'evoluzione della carriera lavorativa dell'obbligato, posteriore alla convivenza matrimoniale, ove prevedibile, e, addirittura, poteva ulteriormente accrescersi dopo il divorzio, sempre con riferimento a tale evoluzione lavorativa) (tra le altre, Cass. n. 11870 del 2015).

Ancora, in aperta violazione della lettera e dello spirito della norma, si effettuavano commistioni tra le due parti distinte della disposizione, e la valutazione delle condizioni economiche e sociali dei coniugi, inerenti al quantum, veniva sempre più ad interferire sull'an, sostenendosi che il tenore di vita, ove non fosse oggetto di prova specifica, poteva desumersi proprio dalla comparazione tra le condizioni dei coniugi (del resto ci si rendeva conto che il tenore di vita, almeno nella sfera dell'obbligato, necessariamente diminuiva, con la separazione e il divorzio e l'esclusione delle opportune economie collegate alla convivenza familiare) (tra le altre, Cass. n. 2156 del 2010).

Il nuovo indirizzo propone un criterio differente e, a parere del collegio, assai più consono alla lettera e alla ratio dell'art. 5, comma 6, che nella prima fase sull'an non prevede - conviene ribadirlo - nessuna comparazione delle condizioni economiche dei coniugi e non fa riferimento alcuno al tenore di vita pregresso, orientando l'indagine alla sola situazione del coniuge richiedente, senza alcun riferimento, in questa fase, a quella dell'altro coniuge.

È appena il caso di precisare, a tal proposito, che la predetta espressione (tenore di vita) si rinviene nello stesso art. 5, comma 9, disposizione palesemente processuale, ove si precisa che i coniugi, all'udienza presidenziale, presentano le dichiarazioni dei redditi ed altra documentazione sul loro patrimonio; in caso di contestazione, potranno essere

effettuate indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita di ciascun coniuge. Dunque il tenore di vita non è quello comune, ma quello di ciascun coniuge e viene in considerazione al momento dell'assunzione dei provvedimenti provvisori, quando la documentazione, contestata, appaia infedele, e ciò dia luogo ad indagini al riguardo.

La sentenza n. 11504 del 2017, confermata dal successivo orientamento, indica dunque un diverso parametro assai più rispettoso, come si diceva, della lettera e della ratio dell'art. 5: l'indipendenza o l'autosufficienza del soggetto (più condivisibile il termine di autosufficienza che riguarda esclusivamente il soggetto richiedente, mentre l'indipendenza (da chi, da che cosa?) potrebbe ancora una volta richiamare la comparazione con l'ex coniuge obbligato).

La sentenza suindicata richiama la posizione dei figli (ovviamente dentro e fuori del matrimonio: destinatari del mantenimento, se minori, ma pure maggiorenni fino alla raggiunta autosufficienza economica). Certo qualcuno potrebbe opporre che il paragone non ha alcun senso, perché i figli potrebbero utilizzare la forza e l'entusiasmo della loro gioventù, per raggiungere al più presto l'autosufficienza (anche se purtroppo le statistiche sull'occupazione giovanile danno ancora oggi segnali assai sconsolanti), mentre non è tale il coniuge (in genere la donna) che non ha mai lavorato o magari ha cessato di lavorare durante il matrimonio (ma, ancora, dalle statistiche più aggiornate, emerge che questa condizione è assai più rara che in passato).

Qui sopperisce peraltro la seconda parte della predetta norma, che assai significativamente non sussiste in sede di separazione (il soggetto non ha mezzi adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive), e in tal caso continuerà ad operare la giurisprudenza pregressa di questa Corte (non solo ragioni di salute, ma anche di età, inidoneità ad inserirsi nel mercato di lavoro, mancanza di attività pregressa, di specializzazione, ecc.) (tra le altre Cass. n. 3838 del 2006 e n. 27234 del 2008). E la sentenza più volte indicata, n. 11504, individua l'autosufficienza economica in alcuni specifici parametri, cui dovrebbe richiamarsi la giurisprudenza di merito, che avrà il compito di adeguarli alla concreta fattispecie dedotta: il possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri imposti e del costo della vita nel luogo di residenza; le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale; la stabile disponibilità di una casa di abitazione, salvo ovviamente altri elementi che potranno rilevare nelle singole fattispecie.

Come si vede, le variabili sono molte numerose per un adeguamento il più possibile efficace alla situazione concreta. In tal senso, si potrebbe fin d'ora escludere pericolosi automatismi (ad es. multipli della pensione sociale o simili) che renderebbero autosufficienza o non autosufficienza identiche sempre a se stesse ed uguali per tutti. Il coniuge richiedente l'assegno non può riguardarsi come una entità astratta, ma deve considerarsi come singola persona nella sua specifica individualità.

Per di più, una volta superato il vaglio dell'ammissibilità dell'assegno ed accertata la non autosufficienza economica, sicuramente potrebbero venire in considerazione i vari profili indicati dalla norma per la quantificazione dell'assegno, tali eventualmente da condurre ad una elevazione dell'importo.

Va precisato che, con il divorzio, cessa ogni rapporto personale e patrimoniale tra gli ex coniugio permanendo ovviamente una stretta collaborazione, nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, se vi sono figli minori, ma ciò non attiene al rapporto tra gli ex coniugi. Tuttavia il diritto all'assegno (e conseguentemente ad una quota di TFR, alla pensione di reversibilità, eventualmente da ripartirsi con altro coniuge dell'obbligato, ad un assegno a carico dell'eredità) trova il suo fondamento nel dovere inderogabile di solidarietà economica e sociale tra persone ormai estranee, che pure hanno svolto una parte più o meno lunga della loro vita in piena comunanza (e assai significativamente l'ex coniuge non compare tra i soggetti obbligati agli alimenti, pur attinenti ad una famiglia estremamente elevata, che non trova alcuna rispondenza sociologica nella realtà odierna; anche in tal caso, del resto, si considera dapprima la sola persona richiedente, valutandosi la sua inadeguatezza a soddisfare i bisogni essenziali, e, solo successivamente, la situazione economica dell'obbligato o degli obbligati).

Vi è chi ricorda peraltro le persistenti discriminazioni economiche della donna nel luogo di lavoro, e, più in generale, l'emarginazione che talora la colpisce nei più diversi settori, ma, all'evidenza di ciò deve farsi carico l'intera società e il Parlamento, con leggi adeguate che avvicinino l'Italia alla maggior parte degli altri Paesi europei, e non certo (sempre e soltanto) l'ex coniuge.

È appena il caso di precisare che la sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 2015 che - secondo alcuni interpreti - avrebbe recepito e fatto proprio l'orientamento pregresso di questa Corte sul tenore di vita, si colloca nell'ambito del difficile e complesso rapporto tra le sentenze "interpretative" della Consulta e la posizione della Cassazione, custode della nomofilachia, e dei giudici di merito (al riguardo, tra le altre, Cass., S.U., n. 27986 del 2013). Com'è noto, la Corte Costituzionale ha talora ritenuto infondata la questione di legittimità di una disposizione di legge, indicando una interpretazione escludente l'accoglimento della questione stessa (ciò allo scopo evidente di evitare la creazione di troppe "lacune" nell'ordinamento) e tuttavia i giudici (e in particolare questa Corte) non hanno accolto l'impostazione della Consulta, continuando a privilegiare interpretazioni della norma differenti da quella indicata dalla Consulta. Non di rado, il giudice delle leggi, di fronte a questo indubbio conflitto, ha finito per dichiarare l'incostituzionalità della norma. Proprio per evitare questa necessaria conseguenza, da tempo la Corte Costituzionale preferisce far propria l'interpretazione prevalente e consolidata tra i giudici (specie se abbia ricevuto la conferma di questa Corte) il cosiddetto diritto vivente, e valutare se essa sia conforme o meno alla Costituzione.

Dunque la Consulta si è limitata a ritenere l'interpretazione privilegiata dalla Cassazione (circa il tenore di vita pregresso) conforme a Costituzione, così come - è da ritenere - sarebbe parimenti conforme l'indirizzo giurisprudenziale che l'ha sostituito, inerente all'autosufficienza economica.

Quanto alla fattispecie dedotta, escluso ogni riferimento al tenore di vita pregresso, così come alle circostanze che riguarderebbero semmai la quantificazione dell'assegno: ragioni della decisione (la presunta relazione amorosa del marito) nonché il contributo della moglie alla conduzione familiare ecc., va precisato che per giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n. 18433 del 2010), l'assegno di separazione e gli accordi assunti in tale sede tra i coniugi (salvo che i coniugi stessi non intendano incidere direttamente sul futuro regime del divorzio) non rilevano direttamente ai fini della determinazione di quello di divorzio, stante la differente natura, caratteri e contenuto. Semmai gli accordi pregressi potrebbero considerarsi nella valutazione del patrimonio e del reddito di entrambi i coniugi. Infine, alla luce del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, non è più possibile censurare l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione, essendo necessario richiamarsi a fatti specifici e determinati, trascurati dal giudice ed oggetto di discussione tra le parti (tra le altre, Cass., S.U., n. 8053 del 2014). In sostanza la ricorrente propone inammissibilmente una generale valutazione alternativa rispetto a quella effettuata dal giudice a quo, con motivazione adeguata e non contraddittoria: la Corte di merito sostiene che, con gli accordi omologati, i coniugi hanno proceduto alla divisione del patrimonio immobiliare e la moglie ha ottenuto il riconoscimento della proprietà esclusiva della casa coniugale nonché di altro appartamento sito in (*Omissis*) che si sono aggiunti ad altro di sua proprietà, pervenutole per successione. Continua il giudice a quo osservando che, dalla gestione di tali immobili - uno dei

quali avente specifica destinazione commerciale - la S. può ricavare reddito adeguato a consentirle un tenore di vita dignitoso, pur osservando che in nessun caso sarebbe possibile mantenere il pregresso tenore di vita, essendo venute meno le economie gestionali consentite dalla convivenza. È appena il caso di precisare che eventuali errori sulla consistenza dei redditi e patrimoni avrebbero dovuto semmai essere oggetto di un ricorso per revocazione.

Per quanto finora osservato, i motivi del ricorso principale presentano profili in parte di inammissibilità, in parte di infondatezza e vanno rigettati.

Conclusivamente va rigettato il ricorso.

Ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 4, non va cassata la sentenza impugnata, essendo conforme al diritto il dispositivo, e va corretta la motivazione, escludendosi ogni riferimento al tenore di vita pregresso, sostituito dal principio di autosufficienza economica del coniuge.

Pur trattandosi di orientamento consolidato, posto che, al momento della presentazione del ricorso era ancora operante l'orientamento pregresso si ritiene di compensare totalmente le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spese di giudizio tra le parti.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Cassazione Civile, Sez. I, 26 gennaio 2018, n. 2043 - Pres. ed Est. Dogliotti - C.G. c. P.M.A.

Il nuovo orientamento giurisprudenziale sull'assegno di divorzio non può considerarsi di per sé come elemento giustificante una modifica delle condizioni del divorzio stesso. Il giudice, investito di un ricorso per modifica, dovrà esaminare gli elementi di fatto innovativi per accertare se i dedotti miglioramenti delle condizioni dell'ex coniuge beneficiario siano tali da garantirgli l'autosufficienza economica; in tal caso, in relazione alla domanda, escluderà totalmente l'assegno, altrimenti dovrà procedere ad una nuova valutazione.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi	Cass. 22 giugno 20127, n. 15481; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2953.
Difformi	Non constano precedenti specifici in termini.

Svolgimento del processo

C.G. adiva, con rituale ricorso, il Tribunale di Roma per ottenere la riduzione dell'assegno di divorzio, determinato, a favore della moglie P.M.A., con sentenza della

Corte di Appello di Roma in data (*Omissis*), stante l'intervenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche e il miglioramento di quelle della moglie.

Costituitasi, la P. chiedeva rigettarsi la domanda.

Il Tribunale, con decreto in data 8.4.2011, riduceva l'assegno di divorzio ad Euro 1600 mensili.

Proponeva reclamo il C. Costituitasi, la P. chiedeva il rigetto del reclamo, proponendo reclamo incidentale per il ripristino nella misura pregressa.

La Corte d'Appello di Roma, con decreto in data 9.7.2013, riduceva ulteriormente l'assegno di divorzio ad Euro 1.200,00.

Assegnata la causa alla sezione VI civile, il Collegio la rimetteva alla sezione I civile. L'udienza pubblica di discussione si teneva il 10.10.2017. Il Collegio si riconvocava per la Camera di consiglio del 17.10.2017, nella quale assumeva la presente decisione.

Motivi della decisione

Va preliminarmente osservato che il P.G. ha chiesto la remissione della causa alle sezioni unite di questa Corte, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., comma 3, per cui se la sezione semplice ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette ad esse, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso. Tale richiesta viene giustificata, in relazione ad alcune pronunce fortemente innovative della prima sezione civile, in materia di assegno di divorzio, recentemente assunte.

Ritiene la Corte di non accogliere l'istanza.

La predetta norma, introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, va considerata disposizione di natura ordinamentale più che processuale, nonostante sia contenuta nel codice di rito civile, in quanto disciplina i rapporti interni tra sezioni nell'ambito del medesimo organo giudiziario. Ma proprio tale natura, a parere del Collegio, rende operativa la disposizione solo per i principi affermati dalle Sezioni Unite, dopo la sua entrata in vigore, e non per quelli, come nella specie, enunciati anteriormente, per i quali permane il profilo di grande autorevolezza dell'insegnamento delle Sezioni Unite, il punto più alto nella interpretazione e nella nomofilachia, ma non vincolante per le sezioni semplici.

Né si potrebbe affermare che l'art. 374 c.p.c., comma 3, si applichi se, come nel caso che ci occupa, il principio affermato dalle Sezioni Unite (sentenze nn. 11490 e 11492 del 199), in materia di assegno di divorzio, sia stato da allora seguito costantemente nella successiva giurisprudenza delle sezioni semplici. La predetta norma si riferisce solo al pronunciamento delle Sezioni Unite, essendo del tutto ininfluyente che il principio sia stato o meno seguito nel prosieguo.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 9 e successive modifiche, nonché dell'art. 2697 c.c., comma 2 e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., sui presupposti della modifica della condizione di divorzio, con riferimento all'ammissibilità dell'assegno e alla sua quantificazione, alla luce del peggioramento delle sue condizioni economiche, con il passaggio al trattamento di quiescenza, e del miglioramento di quelle della moglie, a seguito di accettazione di eredità.

Con il secondo, violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riguardo alla

richiesta del ricorrente di blocco della rivalutazione ISTAT sull'importo dell'assegno dovuto, correlata al blocco ex lege della rivalutazione della sua pensione per gli anni 2012 e 2013.

Il C. chiede conclusivamente l'esclusione totale dell'assegno o in subordine un'ulteriore riduzione.

Considerando il primo motivo del ricorso, va precisato che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, possono modificarsi le statuizioni assunte in sede di divorzio per il coniuge e per i figli, qualora sopravvengano giustificati motivi, che l'interpretazione giurisprudenziale ha sempre individuato in circostanze di fatto verificatesi dopo la pronuncia (nella specie, trattandosi di assegno, circostanze tali da alterare l'assetto dei rapporti economici, disposto dal giudice del divorzio) (per tutte, Cass. n. 22505 del 2010; n. 14143 del 2014, n. 7887 del 2017). In assenza di tali circostanze nuove, la sentenza di divorzio (anche riguardo all'assegno a favore del coniuge) fa stato tra le parti, con il passaggio ingiudicato (basti pensare all'orientamento consolidato, per cui la successiva deliberazione di sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio non incide sulla determinazione delle statuizioni economiche assunte in sede di divorzio: tra le altre Cass. n. 3345 del 1997; n. 12982 del 2008).

Questa Corte, con un indirizzo fortemente innovativo e ormai ampiamente consolidato (al riguardo, tra le altre, Cass. n. 11504 del 2017; n. 11538 del 2017), ha ritenuto non corretto, ai fini dell'ammissibilità dell'assegno di divorzio, il riferimento al tenore di vita pregresso, sostituendolo con quello dell'indipendenza (o meglio autosufficienza) economica del richiedente.

Questo Collegio condivide e fa proprie argomentazioni e giustificazioni del nuovo orientamento, che individua, altresì, l'autosufficienza economica in alcuni specifici parametri. cui dovrebbe richiamarsi la giurisprudenza di merito, adeguandoli alla concreta fattispecie dedotta: il possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri imposti e del costo della vita nel luogo di residenza; le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale; la stabile disponibilità di una casa di abitazione, salvo ovviamente altri elementi che potranno rilevare nelle singole fattispecie.

Come si vede, le variabili sono molte numerose per un adeguamento il più possibile efficace alla situazione concreta. In tal senso, si potrebbe fin d'ora escludere pericolosi automatismi (ad es. multipli della pensione sociale o simili) che renderebbero autosufficienza o non autosufficienza identiche sempre a se stesse ed uguali per tutti. Il coniuge richiedente l'assegno non può riguardarsi come una entità astratta, ma deve considerarsi come singola persona nella sua specifica individualità. Per di più, una volta superato il vaglio dell'ammissibilità dell'assegno, ed accertando la non autosufficienza economica del richiedente (e l'impossibilità di ottenere mezzi adeguati per ragioni oggettive), sicuramente potrebbero venire in considerazione i vari profili indicati dalla norma per la quantificazione dell'assegno, tali eventualmente da condurre ad una elevazione dell'importo (ragioni della decisione,

contributo alla formazione del patrimonio familiare e personale dei coniugi, durata del matrimonio).

Conclusivamente può affermarsi che l'autosufficienza economica del coniuge è tale da permettergli di godere di una vita libera e dignitosa, e l'assegno va contenuto nella stretta misura in cui tale scopo venga raggiunto.

Per quanto si è detto precedentemente, il nuovo orientamento non può sicuramente considerarsi come elemento giustificante la modifica del regime economico del divorzio. E tuttavia il profilo dell'autosufficienza dovrà essere tenuto in considerazione dal giudice cui sia richiesta la modifica delle condizioni di divorzio in relazione all'assegno. Questi dovrà esaminare gli elementi di fatto innovativi e se, come nella specie, venga richiesto dall'obbligato l'esclusione dell'assegno o la sua riduzione (stante tra l'altro il miglioramento della situazione economica del beneficiario) valuterà dapprima se tale miglioramento abbia fatto raggiungere al coniuge una autosufficienza economica; in tal caso, in relazione alla domanda, escluderà totalmente l'assegno, altrimenti dovrà procedere ad una nuova quantificazione, considerando gli elementi di fatto innovativi (con il raffronto, a questo punto, delle condizioni economiche dei coniugi).

Nella specie, il giudice a quo ha precisato che, da un lato, l'obbligato ha visto ridotto il suo reddito intorno al 40% o più, ed è pure migliorata la situazione della beneficiaria dell'assegno, che è divenuta proprietaria esclusiva di un altro appartamento per via ereditaria, mentre in precedenza era soltanto comproprietaria della casa coniugale,

venduta dai coniugi per l'importo complessivo di Euro 700.000,00 suddiviso tra essi, anche se la moglie ha dovuto pagare al marito 45.000,00 Euro per indennità di occupazione ed è previsto a suo carico un conguaglio di Euro 145.000,00 da corrispondere al fratello in ordine alla divisione immobiliare.

Si tratta di valutazioni di fatto che ovviamente non competono a questa Corte. In accoglimento del primo motivo del ricorso, per quanto di ragione, rimanendo assorbito il secondo motivo, va cassato il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che procederà, come sopra indicato, alla valutazione dell'autosufficienza della P., in relazione al suo miglioramento economico, escludendo in tal caso l'assegno, ovvero se la non autosufficienza permanga, procederà alla quantificazione ed eventuale riduzione dell'assegno stesso. La Corte di Appello pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso; cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Assegno divorzile e valutazione ponderata dell'autosufficienza economica: un "apripista" per le Sezioni Unite?

di Alberto Figone

L'Autore commenta due decisioni della Cassazione che, pur confermando il criterio della mancanza di autosufficienza economica quale presupposto per l'assegno divorzile, precisano doversi procedere ad una valutazione legata alla singola fattispecie, escludendo automatismi.

Una premessa

Con la ben nota sent. n. 11504 del 2017 (1), la prima sezione civile della Corte di cassazione ha abbandonato il riferimento al tenore di vita matrimoniale quale parametro per l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, in capo all'ex coniuge richiedente l'assegno divorzile di cui all'art. 5, L. n. 898/1970. Il criterio alternativo introdotto è stato così quello della mancanza di autosufficienza o indipendenza economica, in un contesto in cui all'assegno è stata

riconosciuta natura assistenziale in senso stretto. La sentenza ha dato luogo ad un ampio dibattito in dottrina, che in più occasioni ha evidenziato come un mutamento così radicale di una giurisprudenza consolidata, inaugurata con le ben note pronunce delle Sezioni Unite del 1990 (2), avrebbe dovuto transitare per un ulteriore intervento delle stesse Sezioni Unite. Nel contempo, si è rilevata l'eccessiva rigidità di un principio che, per quanto finalizzato ad evitare la costituzione di rendite di posizione del beneficiario dell'assegno e di conseguenti

(1) Cass. 10 maggio 2017, n. 11504, in questa *Rivista*, 2017, 7, 636, con note di Al Mureden e Danovi.

(2) Cass., SS.UU., 29 novembre 1990, n. 11490; Cass., SS.UU., 29 novembre 1990, n. 11492.